

SENATO DELLA REPUBBLICA COMMISSIONE IGIENE E SANITA'

Audizione della Federazione Nazionale
degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri

sul disegno di legge n. 2224

**“Disposizioni in materia di
responsabilità professionale del
personale sanitario”.**

17 Marzo 2016



Obiettivo:
Tutela del diritto alla salute
e della sicurezza

Art 14 – Codice Deontologico 2014

Prevenzione e gestione di eventi avversi e sicurezza delle cure

Il medico opera al fine di garantire le più idonee condizioni di sicurezza del paziente e degli operatori coinvolti, promuovendo a tale scopo l'adeguamento dell'organizzazione delle attività e dei comportamenti professionali e contribuendo alla prevenzione e alla gestione del rischio clinico attraverso:

- l'adesione alle buone pratiche cliniche;
- l'attenzione al processo di informazione e di raccolta del consenso, nonché alla comunicazione di un evento indesiderato e delle sue cause;

Art 14 - Prevenzione e gestione di eventi avversi e sicurezza delle cure

- lo sviluppo continuo di attività formative e valutative sulle procedure di sicurezza delle cure;
- la rilevazione, la segnalazione e la valutazione di eventi sentinella, errori, “quasi-errori” ed eventi avversi valutando le cause e garantendo la natura riservata e confidenziale delle informazioni raccolte.

Premessa:
“responsabilità sanitaria” →
“responsabilità medica e sanitaria”

Art 1 - Sicurezza delle cure in sanità

La sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salutee della prestazione sanitaria

Art 2 – Attribuzione della funzione di garante per il diritto alla salute al Difensore Civico regionale o provinciale....

... non è opportuno attribuire nuove funzioni, così delicate e specifiche...

...in via subordinata, se la politica lo ritiene....debba essere affiancato da Presidenti Provinciali e Presidenti Albo Odontoiatri....

Art 3 - Osservatorio nazionale sulla sicurezza in sanità.

L'Osservatorio acquisisce ...i dati regionali relativi agli errori sanitari...con l'ausilio delle società scientifiche....

...e della Federazione Nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri...

Art 5 – Buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida

..elaborate dalle società scientifiche...**validate da soggetto terzo indipendente (Ordini e Collegi, AGENAS, Istituto Superiore Sanità) → SNLG**

•**No vincolo prescrittivo, ma buone pratiche comportamentali**

Art 7 – Responsabilità della struttura e dell'esercente la professione sanitaria per inadempimento della prestazione sanitaria

- ...la struttura sanitaria....**avente autonoma personalità giuridica**
- ...il doppio binario della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale non deve tradursi per il medico dipendente nella necessità di una copertura assicurativa anche del primo rischio oltre che della rivalsa....

Art 7 - Responsabilità della struttura e dell'esercente la professione sanitaria per inadempimento della prestazione sanitaria

- ...agli esercenti delle professioni mediche e odontoiatriche in regime di libera attività professionale pura si continua ad applicare il regime della responsabilità contrattuale....

Art 8 - Tentativo obbligatorio di conciliazione

- ...nella pratica al medico resterebbe la posizione difficile di dover accettare una conciliazione per non esporsi ad una più costosa procedura...
- ...obbligo dell'Ordine, ove richiesto, a interporre nelle controversie tra medico e medico, e medico e paziente...

Art 9 - Azione di rivalsa

- ...può essere esercitata solo in caso di dolo e colpa grave.....
- ...non anche per colpa lieve...
- ...rivalsa competenza della Corte dei Conti...

Art 10 - Obbligo di assicurazione

- ...le imprese assicuratrici siano vincolate a proporre strumenti assicurativi dedicati ad offrire ai professionisti reale sicurezza e a garantire effettivamente il diritto al risarcimento al cittadino...

Art 16 – Modifiche legge n.208, 28 Dic 2015

- ...far riferimento anche alla specializzazione in medicina legale ai titoli equipollenti...
- ..contraddittorio sopprimere la condizione di medico come esclusiva per il coordinamento delle attività relative alla gestione del *rischio clinico*

Art ...

- ...che il medico psichiatra non sia penalmente responsabile degli atti penalmente rilevanti compiuti dal proprio paziente...